

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1043}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PORCELLANA, BORRI, FORNASARI, LICHERI, CARLOTTO,
PORTATADINO, ASCARI RACCAGNI, DE CINQUE, GIGLIA,
ACHILLI, MATARRESE, ROCELLI, NICOLAZZI**

Presentata il 21 gennaio 1977

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le attuali negative condizioni economiche hanno comportato l'adozione di numerosi provvedimenti, volti ad adeguare compensi e retribuzioni a lavoratori autonomi e subordinati nei diversi campi e settori delle loro attività.

In tale processo di realistico collegamento tra compenso dell'attività lavorativa e valore monetario spicca in tutta la sua evidenza l'anacronistica determinazione dell'ammontare dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

A rendere palese tale situazione basti fare riferimento alla data della legge che fissa gli importi di tali compensi: trattasi della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 nei cui confronti non sono mai intervenuti provvedimenti legislativi di aggiornamento, se solo si fa eccezione per quanto riguarda l'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 336 che ha elevato da lire 20 a lire 40 l'indennità chilometrica per trasferimenti con uso di automezzo privato.

La carenza di adeguamento legislativo che rende oggi i compensi dei consulenti e periti giudiziari lontanissimi dalla realtà economica in cui questi operano, si risolve in condizioni di pregiudizio per il regolare espletamento dell'attività richiesta ai periti e consulenti stessi, nonché dà luogo a difficoltà di rigorosa applicazione della vigente normativa da parte della stessa autorità giudiziaria che dispone perizie e consulenze.

Sotto il primo profilo è noto che, l'esiguità degli importi per vacanza oraria favorisce il fenomeno del protrarsi a tempi estesi delle operazioni peritali, di consulenza e traduzione, con conseguente indicazione di un elevato numero di vacanze tali da rendere per lo meno non eccessivamente pregiudizievole l'esercizio dell'attività richiesta ai periti e consulenti.

Il riconoscimento di un numero di vacanze orarie obiettivamente in eccesso, rispetto alle effettive necessità temporali connesse all'espletamento degli incarichi affidati è d'altra parte nelle attuali condizioni reso spesso necessario dall'esigenza di ga-

rantire, nell'interesse della giustizia, prestazioni di elevato livello e di adeguato approfondimento.

Nel contempo, e ciò costituisce fenomeno altrettanto noto, sempre più si va manifestando un processo di depauperizzazione, sul piano qualitativo, della disponibilità di periti e consulenti di livello elevato, e ciò non tanto per quanto riguarda le prestazioni di consulenza di parte, quanto soprattutto per quanto attiene le perizie e consulenze d'ufficio, la cui importanza e delicatezza è determinante.

La proposta di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi si

volge quindi a modificare la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, adeguando i valori dei compensi e dei rimborsi spese all'attuale situazione economica e monetaria: le modifiche, seppur parziali, della parte normativa tendono a migliorare il dispositivo della legge stessa.

Nell'auspicare una positiva e sollecita approvazione della proposta di legge, si evidenzia come essa potrà garantire maggiore speditezza e approfondimento delle prestazioni tecniche a favore della giustizia, mantenendo entro limiti accettabili gli oneri a carico dell'amministrazione pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La legge 1° dicembre 1956, n. 1426 è così modificata:

ART. 1.

Gli onorari per le vacanze dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione della autorità giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.

ART. 2.

L'onorario per una visita medica e relazione, compresa, ove occorra, la prima medicazione, è di lire 25.000.

L'onorario per le sezioni dei cadaveri non inumati è di lire 50.000 e per quelli di cadaveri esumati è di lire 100 mila, compresi in entrambi i casi, il verbale di autopsia, la relazione sui risultati dell'autopsia stessa, l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le ricerche di laboratorio.

ART. 3.

Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attività prestata, a vacanze, in proporzione del tempo impiegato.

Le vacanze sono di un'ora e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Le vacanze si computano in base al tempo effettivamente occorso; per ogni periodo di un'ora o frazione di ora si calcola una vacanza.

Per ogni incarico ciascun perito non può ricevere più di otto vacanze al giorno.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Il magistrato, prima di conferire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati già conferiti e che sono ancora in corso.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con il rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

ART. 4.

Le vacanze per le perizie ordinate dal giudice penale sono:

a) la prima di lire 6.000 e ciascuna delle successive di lire 4.000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;

b) la prima di lire 4.000 e ciascuna delle successive di lire 3.000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore:

c) la prima di lire 3.000 e ciascuna delle successive di lire 2.000 per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Le suddette vacanze, per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate della metà.

ART. 5.

Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:

a) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera a) dell'articolo precedente hanno diritto ad una indennità di lire 8.000 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 15.000;

b) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera b) dell'articolo precedente hanno diritto ad una indennità di lire 7.000 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare al pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 12.000;

c) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera c) dell'articolo precedente hanno diritto ad una indennità di lire 5.000 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio in seconda classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; avranno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 10.000.

L'indennità per ciascuna giornata di viaggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede è ridotta a due terzi nel caso di assenza dalla residenza di durata inferiore a otto ore.

L'indennità di soggiorno non è dovuta se non quando i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono obbligati a rimanere fuori dalla loro residenza un

giorno intero, oltre quello di partenza e quello di ritorno.

La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto.

In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio riconosciuti dal giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso è corrisposta una indennità di lire 100 a chilometro sulle vie ordinarie.

ART. 6.

I periti e i consulenti tecnici devono presentare una nota specifica delle somministrazioni fatte con precise indicazioni di quantità e valore.

L'acquisto di materiali va documentato, allegando ricevuta del venditore.

Agli effetti del rimborso, l'autorità giudiziaria, avuto riguardo ai quesiti posti al perito o consulente tecnico, deve vagliare l'effettiva necessità sia degli accertamenti eseguiti che delle somministrazioni fatte ed esaminare la corrispondenza delle quantità dei materiali impiegati, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sarà valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali, previo accertamento da parte del magistrato delle necessità e della durata di esso.

ART. 7.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

ART. 8.

Ogni due anni il Ministro di grazia e giustizia provvederà, con proprio decreto, all'adeguamento dei compensi, indennità e rimborsi previsti dalla presente legge, avuto riguardo alle eventuali variazioni del potere di acquisto della lira, previo parere dei

consigli nazionali delle categorie professionali interessate, parere che, per i medici chirurghi, verrà espresso dal comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici.

ART. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le dotazioni del capitolo n. 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1977 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.